



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

91. La Santità di Nostro Signore &c. Editto. Indicitur delectus Purorum &  
Puellarum ad assignanda illis loca pro alimentis & educatione.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

volta di gettare nel Porto, ò Darfina Savora, & altra immonditia, ma le dovranno portar à scaricare nel luogo, che loro farà assegnato dal Capitano del Porto.

De falvo conductu pro delictis, ac debitis extra Statum.

§. 11. Si concede à tutti li negotianti, e Mercanti, e loro famiglie, e Servitori, e Ministri libero falvo condotto, che non possino esser molestati per cause Civili, nè Criminali, nè nelle robbe, ne anco nelle persone loro per qualunque debiti, nè delitti, contratti, e fatti fuori dello Stato Ecclesiastico con dichiarazione, che non suffraghi loro questa esenzione per li contratti fatti, e per li delitti commessi nel medemo Stato Ecclesiastico.

Provisio pro celeritate satisfatione Creditorum.

§. 12. Acciò li Negotianti, e Mercanti per li contratti fatti in Civitavecchia, come anche per quelli fatti in qualunque Paese, Stato, ò luogo, ne quali però sia destinato, che il pagamento si facci in Civitavecchia, siano prontamente sodisfatti, e spediti senza esser trattenuti in lunghezza, ò spese, si ordina, che se gli facci subito ogni più sollecita, e sommaria giustizia, e che si proceda à tal effetto esecutivamente, sommariamente, e di piano, havuto riguardo alla sola verità del fatto, e senza strepito, e figura di giudizio. Dato in Roma nella Camera Apostolica li 26. Settembre 1692.

P. Card. *ALTIERI* Camer.

G. *BUSSI* Audit.

*Ferdinando NUZZI* Comm. Gen.

*Affonso Galloppi* Segr. e Cancell. della Rev. Cam. Apost.

ORDINI DIVERSI EMANATI Circa l'Introduzione de' Poveri Invalidi nell' Ospizio Apostolico nuovamente eretto:

E circa l'andar mendicando.

XC.

*GASPAR* Tit. *S. Maria Transyberim* S. R. E. Presbyter Cardinalis *Carpineus Sanctiss. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanae Curiae, ejusque Districtus Juxta Ordinarius*

Declaratur intentio Sanctissimi consulendi receptui Pauperum

§. 1. **L**A Santità di Nostro Signore, che con affidua, & indefessa applicatione invigila per tutte le occorrenze del Grege Christiano commessogli dalla Divina Provvidenza, non lascia anche con occhio di Paterna Carità di riguardare, e compatire le miserie de Poveri Mendicanti dell' uno, e l'altro sesso, che si ritrovano in quest' Alma Città di Roma, e che per sostentarli hanno bisogno degli altri; Però essendo stato informato, che per le calamità correnti, sijno, da qualche tempo in quà, cresciuti in numero considerabile, e che ogni giorno più vi concorrono da diverse parti del Mondo, come ad un sicuro refuggio per sollievo delle loro miserie. Quantunque la medesima Santità Sua col mezzo del suo Elemosiniero, & altri à ciò deputati, somministri loro con larga mano in diversi luoghi, e forme, copiose elemosine, & il medemo non manchino di fare altre Pie Persone, Comunità, e Collegii de Luoghi Pii; In ogni modo non restano li medesimi Miserabili di affaticarsi per le Piazze, e Strade questuando, & empiedo li luoghi, e Palazzi publici, e li medemi Tempii dedicati à Iddio, di gride, e lamenti, anche in tempo de'

Divini Offitii con non poca perturbatione de' fedeli; e quello, che sommamente travaglia l'animo di Nostro Signore è, che non havendo luogo determinato, dove si recovrino, non vivono però soggetti ad alcuna Parocchia, nella quale possono essere instrutti ne' Divini Precetti, e confortati col presidio de' Santissimi Sacramenti. Acciò dunque possa opportunamente provvedere così alla salute dell' Anime loro, come alli loro bisogni corporali, ha determinato, inherendo alla pia dispositione di Sisto V. suo Predecessore di raderli tutti in uno, e più luoghi, ne quali, non solamente habbino li necessarii alimenti, ma vi trovino commodità di letti, e di vestiti, & ogn' altro necessario per souvenire, e recreare le loro miserie, & havendo perciò deputato una Congregatione de' Sig. Cardinali, e di alcuni Prelati, hanno questi per dar principio, e buon regolamento à quest' opera pia, risoluto d' haver prima una nota distinta del numero, e qualità di detti poveri mendicanti, e delle loro qualità.

§. 2. Però in virtù del presente Editto notificiamo, & ordiniamo ad ogni persona dell' uno, e l'altro sesso, che si trovi in stato di mendicare in Roma, che dentro il termine di otto giorni da cominciare il dì 12. Ottobre, compariscino nel Portico di S. Maria in Trastevere dalle 15. fino alle 17. hora la mattina, & il giorno dalle 21. fino alle 23. hore, dove si prenderà nota del loro nome, cognome, età, e patria, e loro qualità, dalla persona, che sarà Noi per detto effetto deputata, acciò che sopra le loro persone, e bisogni, si possi provvedere opportunamente.

§. 3. E perche molti, ancorche validi, e sani, e potendo con le loro industrie, e fatiche procacciarsi il vitto, vanno in ogni modo mendicando, e togliendo in tal forma il sostenimento degl' altri inhabili, e più bisognosi; Però ordiniamo, che à quelli, che faranno degni, di essere souvenuti coll' elemosine, si dia un segno distinto da portarsi da loro in luogo visibile, & apparente, finche verranno rinchiusi, e sostenuti nel luogo, ò luoghi come sopra da destinarsi, & à tutti gli altri, all' quali per esser stimati validi e sani, e incapaci di detto segno, proibiamo espressamente, che non ardischino di questuare per la Città, Case, Palazzi, e Chiese, sotto pena di essere Carcerati, e dello sfratto per la prima trasgressione, e per la seconda di tre tratti di Corda in publico, & contravenendo la terza volta, sotto pena di essere mandati à lavorare in Civitavecchia.

Dichiarando, che la presente Notificazione, & Editto publicato, & affisso che sarà ne' luoghi soliti, obblighi ciascheduno, come se fosse stato ad ogni uno personalmente notificato, & intimato. Datum Romae ex Aedibus nostris die v. Octobris 1692.

G. Card. *Vicarius*,

*Alessandro Preposto Bonaventuri* Secr.

EDITTO.

*GIO. BATTISTA SPINOLA* dell' una, e l' altra Signatura Referendario, di Roma, e suo distretto Governatore Generale, e Vice Camerlengo.

**L**A Santità di Nostro Signore per eseguire il disegno, di chiudere li Poveri in luogo dove habbiano la debita coltura per l' Anima, e l' assistenza per il Corpo, vuole cominciare dall' età più debole, e più bisognevole d' aiuto. Quindi è, che per evitare la confusione, Monfig. Illustriss. e Reverendissimo *Gio. Battista Spinola* di

Pauperes comparant ad se describendum.

Fiat delectus Invalidorum, quibus detur Tessera pro mendicando, à validis quibus questuatio prohibetur.

XCI.

Indicatur delectus Puorum, & Puellarum ad assignanda illis loca pro alimentis, & educatione.

Roma,

Roma, e suo Distretto Generale Governatore, e Vice Camerlengo, d'ordine espresso dalla Santità Sua datogli à bocca, con il presente publico Editto ordina, e commanda, che tutti li Ragazzi, così maschi, come femine, che vanno questando per la Città dall'età d'anni sette compiuti fino alli dieciotto esclusivamente rispetto alli maschi, e fino alli dodici inclusivamente quanto alle femine debbano, e ciascun di loro debba personalmente comparire nella Piazza de S. Mari in Trastevere avanti li Deputati il giorno di Giovedì prossimo 30. del corrente Mese d'Ottobre, e nellì cinque giorni sequenti dalle hore 21. fino alle 23. dove gli si darà un bollettino con l'assignatione del luogo, nel quale saranno ricevuti, e provveduti di vestimenti, & ogn'altra cosa necessaria per gli alimenti.

Non comparentes termino. prohibentur questuare, & poene transgressorum.

§. 2. Dichiarando, che passato il sudetto termine di cinque giorni, e non essendo compariti, s'intenda prohibito alli supradetti Ragazzi maschi, e femine come sopra, ancorche havessero il segno, d'andare questuando per la Città, Chiese, e Cafe sotto pena di carcere, & altre corporali ad arbitrio. Avvertendoli, che d'ordine di sua Beatitudine saranno carcerati anche in luoghi immuni per l'effetto sudetto di educarli, & alimentarli.

Volendo, che il presente Editto publicato, & affisso nelli luoghi soliti, astringa ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato. In fede &c. Dato in Roma dal Palazzo della sua solita residenza questo dì 25. Ottobre 1692.

C. B. Spinola Governatore, e Vice Cam.

Gio. Battista Scardozzi Not. per la Charità.

XCII.

Editto per l'Introduzione de'Poveri Mendicanti invalidi.

GASPAR Tit. S. Maria Translyberim S. R. E. Presbyter Card. de Carpino, Sanctiss. D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanæ Curie, ejusque Districtus Judex Ordinarius &c.

Indictio provisionalis receptus Mendicantium Invalidorum donec aptetur Palatium Laterani.

Esendosi in esecuzione d'altro Editto sopra la reclusionè de'Poveri publicato di ordine di Nostro Signore sotto li 2. Ottobre passato presa una distinta nota del numero, conditioni, e qualità delli Mendicanti invalidi, che vivono in questa Alma Città di Roma con la questuazione: Et intendendo la Santità Sua di provvedere spedatamente alle necessità de'medemi. si spirituali, come corporali, hà con eccesso d'immenfa carità destinato per loro ricetto, e refugio il proprio Palazzo Pontificio nella Piazza del Laterano, ordinando che con spesa considerabile si sia posto mano, non solamente alla opportuna riparatione di quello, ma anche alla Fabrica di diversi ripartimenti, officine e commodità che per compimento di quella grand'opera si giudicano necessari, con farvi condurre una sufficiente portione dell'acqua Felice. E prevedendo che per li lavori sudetti non solo si ricerca una gran spesa, ma anche qualche spazio di tempo, però acciò fra tanto li Poveri, e mendichi sudetti non restino privi di questi caritatevoli sussidii, hà commandato, che li medemi si ricevino nell'Hospitale della Santissima Trinità detta de' Pellegrini, dove trovaranno preparati Letti, & ogni altro souvenimento alle loro miserie, e dove si tratteranno per quel solo tempo che dureranno li sudetti lavori nel Palazzo del Laterano; Hà perciò la Santità Sua ordinato, che col presente Editto notificiamò a tutti, e singoli Poveri, e Mendicanti dell'uno, e l'altro sesso, che come invalidi sono stati descritti, & alli quali è stato perciò consegnato il Segno, che comparischino, prima le Donne li giorni di Giovedì, Venerdì, e Sabato prossi-

mi, dalle 21. fino alle 23. hore, E poi gli Huomini li giorni Lunedì, Martedì, e Mercordi seguenti nelle medeme hore nel Cortile vicino all'Oratorio della Santissima Trinità incontro all'Hospitale di S. Sisto, dove si rincontreranno li loro nomi, e segni, e se gli assegnerà il luogo, e tempo del ricevimento, e se gli darà l'habito.

§. 2. Avvertendo, che scorso questo tempo non gli sarà più permesso il questuare, come in vigore di questo Editto gli prohibiamo espressamente, e contravenendo incorreranno nelle pene comminate, cioè per la prima trasgressione, della Carcere, e dell'Esilio da Roma, e Distretto, e per la seconda di tre tratti di corda in publico, ò altre pene corporali ad arbitrio.

§. 3. Si notifica parimente, che se alcuni sudetti si trovasse d'havere denari, ò altra robba, li potranno consegnare alle persone, che per detto effetto saranno deputate à fine di conservarle per loro sotto fedele custodia per consegnargliele se si in vita, come doppo morte ad ogni loro istanza.

Dichiarando, che la presente Notificazione, & Editto publicato, & affisso ne'luoghi soliti oblighi ciascheduno, come se fosse stato ad ognuno personalmente notificato, & intimato. Datum Romæ ex aedibus Nostris hac die Novembris 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandro Bonaventuri Proposto alla Secret.

Poenæ inobedientie.

Pecunia, vel alia Mendicantium dicitur ad illorum dispositionem.

XCIII.

Ricordo alli Padri Predicatori.

GASPAR Tit. S. Maria Translyberim S. R. E. Presbyter Cardinalis de Carpino, Sanctissimi D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanæ Curie, ejusque Districtus Judex Ordinarius &c.

Dovranno li Predicatori, in occasione di havere maggior concorso, notificare con spirito, e zelo Ecclesiastico a Fedeli, che havendo Nostro Sig. risoluto di provvedere alle miserie, e necessità di tanti Poveri Mendicanti invalidi dell'uno, e l'altro sesso, che vanno questuando per la Città di Roma, col richiuderli con la dovuta separatione in luogo, doue possino ricevere sollievi alli bisogni dell'Anime loro, & all'indigenze del corpo, & havendo, per eccesso della sua fervente carità, destinato proprio Palazzo Pontificio nella Piazza del Laterano, ove, con spesa considerabile, ha ordinato, che si facciano molti risarcimenti, e si fabbrichino diversi ripartimenti, & officine per la loro maggior commodità, col farvi in oltre condurre una sufficiente portione dell'Acqua Felice, che per il mantenimento di questa grand'opera ordinata per maggior servizio di Dio in sollevo de'Poveri, e per togliere l'occasione di molti peccati, che dalla loro promiscua conversatione potevano provenire, e molto conforme alla Pietà, e Carità Christiana non resterà la Santità Sua di profondere molto denaro, con tutto che ritrovi l'Erario Apostolico molto esaufo, e che insorghino ogni giorno nuove occasioni d'impiegarlo in altri bisogni urgenti della Christianità.

Injungitur Verbi Dei Prædicatoribus, ut horrentur fideles ad contributionem elemosinarum pro Invalidis.

Devono dunque esortare, con efficaci ragioni, tutti à concorrere, secondo la loro possibilità, ad una larga, & abbondante elemosina, ò sia in denaro, ò in Grano, Vino, Olio, Legumi, & altro commestibile, o sia in Panno, ò Coperte, & ogn'altro mobile confacente, e bisognevole per il mantenimento di quest'Opera Pia; Inculcando ad ogn'uno la propria obligatione d'impiegare quello, che abbondantemente possiede, e che dalla Bontà Divina gli è stato concesso in questa vita, in souvenimento de'Poveri, & il maggior merito, che acquisteranno appresso Id-